

TI_GERICHTE 34.2021.11 vom 11. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.11

FR: TI_GERICHTE 34.2021.11 du 11 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 34.2021.11 del 11 ottobre 2021

Regeste

Conferma del rifiuto da parte dell'istituto di previdenza di concedere una rendita per convivente superstite. Manca il formulario di notifica della convivenza. Negata la protezione della buona fede

Erwägungen

E. 2

l'autorità (in casu l'ente previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;

E. 2.10

L a procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). All'istituto previdenziale convenuto, peraltro non patrocinato in causa, non vengono assegnate ripetibili.

Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All'assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l'assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest'ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

E. 3

l'amministrato (in casu l'assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

E. 4

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

E. 5

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di assicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative

(DTF 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l'interessato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). Ritornando al caso in esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro l'adempimento dei requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non è da ritenere adempiuta. Non è infatti dato di sapere – né l'attrice adduce alcunché al riguardo – quali disposizioni irreversibili AT 1, rispettivamente _____, avrebbero preso a seguito dell'eventuale omessa informazione da parte del collaboratore della Fondazione. L'attrice non può pertanto invocare la protezione della buona fede per ottenere la rendita per convivente superstite. 2.9. Visto quanto sopra, rettamente la Fondazione non ha concesso all'attrice il diritto alla rendita per convivente superstite. Ne consegue che la petizione dev'essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.